

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DCC-25-2019
Oggetto :	REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.- 2019 - COMPONENTI I.M.U. - T.A.S.I - T.A.R.I.- Approvazione -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1 commi dal 639 al 704, con la quale è stata istituita l'imposta unica comunale "IUC", con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Vista la Legge 145 del 30 dicembre 2018 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale triennio 2019-2021;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento Imposta Unica Comunale I.U.C.- 2018 - Componenti I.M.U.-T.A.S.I – T.A.R.I.;

Premesso che l'imposta Unica Comunale di seguito denominata IUC, è composta da:

- **IMU - Imposta municipale propria** di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, per la quale è necessario proporre la modifica al precedente regolamento, in considerazione di quanto enunciato nella Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Bilancio dello Stato 2019-2021) così come di seguito enunciato:

Art. 1

Soggetto Attivo (Modifica Comma 3)

La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

-dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 L. 147/2013 nonché la nuova legge di stabilità N. 208/2015 e la legge di bilancio del 30.12.2018 nr. 145 G.U. 31.12.2018.

Art. 11

Riduzione dell'imposta per le unità immobiliari concesse in comodato. (Introduzione comma 2 e 4)

- 2 A partire dal 1 gennaio 2019, come disciplinato dall'articolo 13 comma 3, lettera Oa), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori
- 4 ai fini dell'applicazione delle disposizioni suesposte, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 12

**Immobili locati a canone concordato
(Introduzione comma 2)**

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione prevista dal comma precedente, i titolari beneficiari della normativa in esame, dovranno, presentare l'apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

**Art. 13
Immobili merce
(Modifica Comma 2)**

2. Ulteriore condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è **l'obbligo dichiarativo** previsto dal comma 5 bis del già più volte citato art. 2, D.L. n. 102 del 2013, ai sensi del quale *“ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma”*.
Qualora tale adempimento venga disatteso, decadendo il regime di esonero, il contribuente risulterà **accertabile** per il mancato pagamento dell'IMU sia per l'anno in corso che per l'anno precedente.

**Art. 19
Esenzioni
(introduzione commi 2 e 3)**

2. Dal 1° gennaio 2019, i familiari coadiuvanti, del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.
 3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione prevista dal comma precedente, i titolari beneficiari della normativa in esame, dovranno, presentare l'apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.
- **TASI - Tributo per i servizi indivisibili** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, per il quale è necessario aggiornare , come disposto dalla Legge di Bilancio 2019-2021 del 30 dicembre 2018 n. 145, come di seguito enunciato:

**Art. 2
Istituzione della TASI
(Modifica Comma2)**

L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari, nonché dalle leggi di stabilità nr. 232 del 11.12.2016 e n. 205 del 27.12.2017 e legge di bilancio nr. 145 del 30.12.2018.

**Art. 5
Base imponibile della TASI
(Modifica Comma 7)**

L'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. Oa) che prevede un'ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'I.M.U.. Le disposizioni di cui alla citata lettera Oa) e le relative considerazioni che si vanno ad effettuare, si applicano anche alla T.A.S.I., dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della T.A.S.I. è la stessa dell'I.M.U. La lettera Oa) in rassegna stabilisce che la base imponibile dell'I.M.U. è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che la utilizzano come abitazione principale.

A partire dal 1 gennaio 2019, all'articolo 13 comma 3, lettera Oa), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 6 Aliquote della TASI (Modifica Comma 3)

Per l'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n. 208, il Comune, può mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Art. 11 Riduzioni, agevolazioni, esenzioni, detrazioni (Modifica Comma 6 – Introduzione Comma 7)

6. A decorrere dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 7. A decorre dall'anno 2016 sono esenti i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 146 del 24 giugno 2008 (art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. nr. 201 del 2011).
- **TARI - Tassa sui rifiuti**, a carico dell'utilizzatore o detentore di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, per la quale necessita apportare, ai fini di una più equa redistribuzione della stessa a alla luce della modifica contenuta al comma 1093 della Legge 145/2018, le modifiche di seguito elencate:

Art. 13

Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa del tributo per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 60%, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
2. La tariffa per le attività turistico-ricettive ad uso non continuativo ma ricorrente, la cui durata non ecceda un massimo di 240 giorni è ridotta del 50% limitatamente alla quota variabile del tributo;

La riduzione tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della stessa, se presentate dopo il 30 giugno, salvo che non sia presentata formale domanda contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giorni dal verificarsi della variazione).

Art. 22

Determinazione Delle Tariffe Del Tributo (Modifica Comma 1)

In base alla nuova disposizione apportata all'art. 1, comma 1093 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) i Comuni possono continuare ad utilizzare anche per il 2019, i coefficienti per la determinazione della TA.RI, superiori o inferiori al 50% rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR 158 del 1999.

Tenuto Conto che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono: "a disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione";

Ravvisata, pertanto la necessità di adottare un unico regolamento IUC, che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti: IMU - TASI – TARI.

Tenuto conto della suddivisione dei commi dell'art. 1 della legge 147/2013 legge di stabilità, che identificano la IUC e le componenti della stessa, le cui norme si intendono confermate anche per l'anno 2019, come di seguito specificato:

- commi da 639 a 640 istituzione della IUC;
- commi da 641 a 668 componente TARI (Tributo servizi rifiuti);
- commi da 669 a 681 componente TASI (tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI).

Considerato che in virtù dell'art. 1 della legge 147/2013, comma 682, il Comune determina, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la disciplina della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) per quanto riguarda la TASI:

1. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. i criteri di determinazione delle detrazioni;

Considerato che:

- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al (PEF) piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il versamento della TASI può essere effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17;
- il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
- con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche

nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on-line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, che ha posticipato alla data del 31 marzo 2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D.Lgs.vo 267/2000 articolo 151;

Preso Atto:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;
- che in ordine al presente provvedimento è obbligatoria l'acquisizione del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL);

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Vista la Legge di Stabilità 2016 del 28.12.2015 nr.208;

Vista la legge di Stabilità 2017 del 11.12.2016 nr. 232;

Vista la Legge di stabilità 2018 del 27.12.2017 n. 205;

Ritenuta la propria competenza

DELIBERA

1. **Di Dare Atto** che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di Modificare** per quel che attiene l'**IMU (Imposta Comunale propria)**, quale componente della I.U.C., il precedente regolamento, in considerazione Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Bilancio dello Stato 2019-2021) così come di seguito enunciato:

Art. 1

Soggetto Attivo (Modifica Comma 3)

La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

-dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 L. 147/2013 nonché la nuova legge di stabilità N. 208/2015 e la legge di bilancio del 30.12.2018 nr. 145 G.U. 31.12.2018.

Art. 11

Riduzione dell'imposta per le unità immobiliari concesse in comodato. (Introduzione comma 2 e 4)

- 2 A partire dal 1 gennaio 2019, come disciplinato dall'articolo 13 comma 3, lettera Oa), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori
- 4 ai fini dell'applicazione delle disposizioni suesposte, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 12

Immobili locati a canone concordato (Introduzione comma 2)

3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione prevista dal comma precedente, i titolari beneficiari della normativa in esame, dovranno, presentare l'apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 13

Immobili merce (Modifica Comma 2)

3. Ulteriore condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è **l'obbligo dichiarativo** previsto dal comma 5 bis del già più volte citato art. 2, D.L. n. 102 del 2013, ai sensi del quale *"ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto*

del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma".

Qualora tale adempimento venga disatteso, decadendo il regime di esonero, il contribuente risulterà **accertabile** per il mancato pagamento dell'IMU sia per l'anno in corso che per l'anno precedente.

Art. 19
Esenzioni
(introduzione commi 2 e 3)

4. Dal 1° gennaio 2019, i familiari coadiuvanti, del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.
 5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione prevista dal comma precedente, i titolari beneficiari della normativa in esame, dovranno, presentare l'apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.
- 3. Di Modificare** per quel che attiene la **TASI - (Tributo per i servizi indivisibili)** quale componente della I.U.C., il precedente regolamento, in considerazione Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Bilancio dello Stato 2019-2021) così come di seguito enunciato:

Art. 2
Istituzione della TASI
(Modifica Comma2)

2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari, nonché dalle leggi di stabilità nr. 232 del 11.12.2016 e n. 205 del 27.12.2017 e legge di bilancio nr. 145 del 30.12.2018.

Art. 5
Base imponibile della TASI
(Modifica Comma 7)

7. L'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. Oa) che prevede un'ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'I.M.U.. Le disposizioni di cui alla citata lettera Oa) e le relative considerazioni che si vanno ad effettuare, si applicano anche alla T.A.S.I., dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della T.A.S.I. è la stessa dell'I.M.U. La lettera Oa) in rassegna stabilisce che la base imponibile dell'I.M.U. è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che la utilizzano come abitazione principale.

A partire dal 1 gennaio 2019, all'articolo 13 comma 3, lettera Oa), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 6
Aliquote della TASI
(Modifica Comma 3)

3. Per l'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n. 208, il Comune, può mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Art. 11
Riduzioni, agevolazioni, esenzioni, detrazioni
(Modifica Comma 6 – Introduzione Comma 7)

1. A decorrere dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. A decorre dall'anno 2016 sono esenti i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 146 del 24 giugno 2008 (art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. nr. 201 del 2011).

4. **di Modificare** per quel che attiene la **TARI (Tributo sui rifiuti)** il relativo regolamento, come di seguito dettagliato:

Art. 13
Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa del tributo per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 60%, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
2. La tariffa per le attività turistico-ricettive ad uso non continuativo ma ricorrente, la cui durata non ecceda un massimo di 240 giorni è ridotta del 50% limitatamente alla quota variabile del tributo;

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della stessa, se presentate dopo il 30 giugno, salvo che non sia presentata formale domanda contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è

tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giorni dal verificarsi della variazione).

Art. 22
Determinazione Delle Tariffe Del Tributo
(Modifica Comma 1)

In base alla nuova disposizione apportata all'art. 1, comma 1093 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) i Comuni possono continuare ad utilizzare anche per il 2019, i coefficienti per la determinazione della TA.RI, superiori o inferiori al 50% rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR 158 del 1999.

5. **di Approvare** le modifiche ed integrazioni del Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 56 del 29.04.2016, così come su dettagliate;
6. **di Approvare** il testo coordinato dell'articolato di norme del Regolamento IUC che comprende al suo interno:
 - la prefazione;
 - allegato A) – Regolamento per l'applicazione della componente IMU;
 - allegato B) – Regolamento per l'applicazione della componente TASI;
 - allegato C) – Regolamento per l'applicazione della componente TARI;
7. **Di Dare Atto** che il regolamento approvato con il presente atto ha effetto da **1 gennaio 2019**;
8. **Di Inviare** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
9. **Di Dare Atto** che il regolamento adottato con il presente atto, abroga e sostituisce quello precedentemente approvato con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 27.02.2018, nonché ogni precedente deliberazione consiliare, o parti di esse, confliggenti con il presente atto;

Di Dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

---oo0oo---